



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Tribunale di Imperia, Procura della Repubblica di Imperia, Ufficio Esecuzione Penale Esterna Sede di Imperia, Ordine degli Avvocati di Imperia, Camera Penale Imperia-Sanremo

sulle modalità attuative della procedura di applicazione dell'istituto della messa alla prova e delle pene sostitutive

(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 e D.LGS. 10 OTTOBRE 2022 N. 150 e successive modifiche)

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante *“deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”*. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con Messa alla Prova e nei confronti degli irreperibili.

VISTO il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *“delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*.

VISTI gli artt. 27 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 456 comma 2 c.p.p. e 458-bis comma 2 c.p.p., che disciplinano la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso del giudizio immediato ovvero in caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto del giudice, dell'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

VISTI gli artt. 29 e 41 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché artt. 464-bis comma 1 c.p.p., 464-ter.1 c.p.p. e 141-bis comma 1 bis disp. att. c.p.p., che disciplinano la proposta del pubblico ministero della sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta ad indagini.

VISTI gli artt. 32 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 550 comma 2 c.p.p., che estendono indirettamente l'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, mediante ampliamento della categoria di reati astrattamente ammissibili all'istituto.

VISTI gli artt. 41 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 141-ter comma 1 bis disp. att. c.p.p., che stabiliscono che gli Uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464-ter.1 comma 1 c.p.p. entro il termine di trenta giorni.

VISTO l'art. 90 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che detta le disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, applicabili ai procedimenti penali pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

VISTI gli artt. 25 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 448 comma 1 bis c.p.p., che disciplinano l'applicazione concordata di una pena sostitutiva su richiesta delle parti.

VISTI gli artt. 28 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 459 commi 1 bis e 1 ter c.p.p., che disciplinano la sostituzione della pena detentiva a seguito di emissione di decreto penale di condanna, con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis L. n. 689/1981.

VISTI gli artt. 31 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 545-bis c.p.p., che disciplinano il procedimento di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla L. n. 689/1981.

VISTI gli artt. 34 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 593 comma 3 c.p.p., che prevedono la inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

VISTI gli artt. 71 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 53, 55, 56, 56-bis, 56-ter, 56-quater, 57, 58, 59, 61, 61-bis, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76 della Legge n. 689/1981, che prevedono la disciplina applicabile alle nuove pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria;

VISTO l'art. 95 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che detta le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, applicabili ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

VISTO il vigente protocollo sulle modalità attuative della messa alla prova ex l. 67/14 stipulato in data 09.02.2015 tra le medesime parti del presente accordo, le cui disposizioni sono riportate nel presente protocollo, fatte salve le modifiche ed integrazioni conseguenti all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022 e successive modifiche;

CONCORDATO che nel proseguo del presente protocollo, deve intendersi: per *Tribunale* il Tribunale di Imperia, per *Procura* la Procura della Repubblica, per *U.E.P.E.*, l'*Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Imperia*, per *MAP* o *messa alla prova*, il procedimento di sospensione con messa alla prova, per *pene sostitutive*, le *pene sostitutive delle pene detentive brevi* di cui all'art. 20 bis c.p., per *LPU* la *prestazione di lavoro di pubblica utilità*;

Tutto ciò premesso, tra i rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni sopra indicate si concordano le seguenti modalità operative.

TITOLO I

Sospensione del procedimento con Messa alla Prova

Art. 1

Sportello MAP e pene sostitutive

1. Con separato accordo stipulato tra il Tribunale e l'U.E.P.E. di Imperia, presso la sede del Tribunale viene istituito uno "*Sportello MAP e pene sostitutive*" (in seguito anche solo *Sportello*) a cura dell'UEPE, quale articolazione di raccordo tra U.E.P.E., Tribunale (Giudici e Cancellerie), Avvocati ed Utenti, per ottenere tutte le informazioni in relazione M.A.P. e alle pene sostitutive, presentazione delle relative istanze, aggiornamento e scambio di comunicazioni in ordine allo stato delle pratiche in carico all'U.E.P.E., svolgimento di colloqui con gli indagati/imputati/ condannati ai fini della predisposizione dei programmi di trattamento sia ai fini della MAP sia ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive.
2. Tale sportello potrà diventare sede di programmazione e sperimentazione di iniziative formative rivolte ai diversi attori coinvolti e ad esso potranno essere indirizzate eventuali criticità legate all'attuazione della MAP e all'applicazione delle pene sostitutive.
3. Lo Sportello sarà attivo ***almeno un giorno alla settimana*** in un locale predisposto allo scopo dal Tribunale.

Art. 2

Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata dall'indagato/imputato

A) FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

1. L'indagato o il suo difensore, munito di procura speciale, formulano richiesta di messa alla prova al P.M. o al GIP (a seconda di dove si trovi il fascicolo) depositando la richiesta all'UEPE di elaborazione di un programma ai sensi dell'art. 464 bis comma 4 cpp. La richiesta deve risultare pervenuta all'UEPE che rilascerà apposita ricevuta.

La richiesta dovrà indicare: dati anagrafici dell'assistito; residenza e/o domicilio, recapito telefonico, **indirizzo e-mail o di posta elettronica certificato, eventuale domicilio digitale**; ove possibile i dati del nucleo familiare; indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/ disoccupazione/ inabilità lavorative riconosciute; indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla p.o./ proposta risarcimento alla p.o./ proposta adesione ad un programma di mediazione penale **o allo svolgimento di programmi di giustizia riparativa**; R.G. notizia reato; norme violate; ufficio giudiziario; **se noti, data udienza e nominativo del giudice competente per il procedimento.**

La richiesta va sottoscritta personalmente dall'indagato, **o dal difensore munito di procura speciale**, e presentata **preferibilmente e possibilmente via PEC ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE** competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato/indagato (per Imperia, Viale Matteotti 50, Imperia, indirizzo mail: prot.uepe.imperia@giustiziacert.it; tel. 0183 509818) **oppure presso lo Sportello, il giorno in cui sarà presente e disponibile l'operatore.** In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito **presso l'ufficio o lo Sportello**, è previsto il rilascio a cura dell'UEPE di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta, se corredata di tutta la documentazione.

In questa fase:

a) può non essere allegata alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l'individuazione dello stesso sarà eventualmente effettuata al momento della formulazione del programma d'intesa con l'UEPE. In tal caso, il programma, salve le proposte avanzate dal richiedente, sarà predisposto dall'UEPE dopo aver ricevuto specifica indicazione da parte dell'A.G. mediante comunicazione di fissazione udienza;

b) potrà essere predisposto e proposto, direttamente dal richiedente, programma contenente: ✓ tutti i dati indicati al paragrafo 1, ✓ l'individuazione dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, con relativa dichiarazione di disponibilità, con scelta prioritaria tra quelli convenzionati, ✓ eventuali modalità risarcitorie e/o dichiarazione di adesione ad un programma di mediazione penale, ✓ ogni ulteriore specifica prescrizione comportamentale e di vita ritenuta opportuna in relazione al reato contestato.

2. Il P.M. effettua una verifica preliminare accertando che:

a) non sussistano ragioni ostative attinenti alle indagini in corso;

b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 del c.p.p.; l'indagato abbia espresso il suo consenso; l'indagato non sia stato già ammesso alla MAP.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);

c) possa essere prevedibile, tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso, ovvero programmate entro il termine di durata della messa alla prova), che questi "*si asterrà dal commettere ulteriori reati*".

Il P.M., all'esito di tale preliminare valutazione ed entro il termine ordinatorio di 5 giorni, in alternativa:

- Esprime dissenso, enunciandone le ragioni.

- Esprime il consenso preliminare sinteticamente motivato, con eventuale riserva di rivalutazione delle sue determinazioni in sede della *fissanda* udienza in camera di consiglio innanzi al G.I.P. all'esito della compiuta elaborazione del programma e formula l'imputazione, trasmettendo gli atti al G.I.P. unitamente al fascicolo

3. Il Gip, ricevuto il fascicolo corredato dal consenso preventivo del PM, e della istanza di elaborazione del programma all'U.E.P.E., fissa udienza in camera di consiglio, disponendo la citazione anche della persona offesa e comunica la data dell'udienza all'U.E.P.E.

❖ **Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia presentato esauriente programma ai sensi del precedente paragrafo b)**, contestualmente alla fissazione dell'udienza, il Gip, in presenza di consenso del P.M., verificato, con esame preliminare, che:

➤ non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;

➤ sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del cpp; l'indagato abbia espresso il suo consenso; l'indagato non sia stato già ammesso alla MAP, non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.) e la congruità del programma;

- sia prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso o programmate entro il termine della messa alla prova) - che questi "*si asterrà dal commettere ulteriori reati*",

ammette, con riserva di eventuale revoca e/o modifica del programma a seguito dell'udienza, la messa alla prova e manda la cancelleria ad invitare l'UEPE ad esprimersi, entro la data dell'udienza, sul programma proposto, elaborandone eventuali modifiche e/o proponendo le integrazioni ritenute opportune.

All'udienza fissata nel termine compreso tra 3 e 4 mesi dal ricevimento dell'istanza per consentire all'U.E.P.E. eventuali integrazioni, il Giudice, sentito l'indagato (la cui presenza è opportuna) e la persona offesa, ove compaiano, ferma l'eventuale pronuncia ex art. 129 c.p.p.:

- a)** se strettamente necessario, rinvia il processo ad altra data fissando nuova udienza possibilmente entro 60 giorni, e dispone l'acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all'art 464 bis comma 5 c.p.p.;
- b)** se ritiene non si versi nelle condizioni sub a), dispone, in via definitiva, la sospensione con messa alla prova:
 - indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma apportate con il consenso dell'indagato) il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni **30**) entro il quale prendere contatti con l'U.E.P.E. e sottoscrivere il verbale di messa alla prova e dichiara sospeso il corso della prescrizione;
 - fissando udienza ai fini di cui al disposto dell'art. 464 *septies* c.p.p.

❖ **Nella diversa ipotesi in cui il richiedente abbia esclusivamente depositato generica istanza di elaborazione del programma** priva di disponibilità dell'ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, il Gip, ricevuto il fascicolo corredato dal consenso del PM, fissa udienza in camera di consiglio, disponendo la citazione anche della persona offesa.

A tale udienza (alla quale è opportuno partecipi anche l'indagato) il giudice effettua un esame preliminare verificando, in alternativa, che:

- a) non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 *quater* c.p.p. e 168 *bis* c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 del c.p.p.; l'indagato abbia espresso il suo consenso; l'indagato non sia stato già ammesso alla MAP; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
- c) sia prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso o programmate entro il termine della messa alla prova) - che questi "*si asterrà dal commettere ulteriori reati*".

Il Giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, sentito l'indagato e la persona offesa se comparse, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

- a) pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.;
- b) respinge la richiesta;
- c) rinvia il processo ad altra data fissando nuova udienza possibilmente entro 120 giorni e:
 - **dispone** l'eventuale acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all'art. 464 *bis* comma 5 c.p.p.;
 - **richiede all'UEPE di formulare il programma di trattamento** fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando i giorni e le ore a settimana in relazione ai quali l'indagato e l'ente hanno dichiarato la propria disponibilità e segnalando quali prescrizioni siano specificamente applicabili al caso di specie).

Alla successiva udienza il giudice, sentite le parti presenti, acquisito in particolare il parere definitivo del P.M., ed esaminato il programma di trattamento elaborato e trasmesso dall'UEPE, in alternativa:

- **dispone la sospensione con messa alla prova**, indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma apportate con il consenso dell'indagato) il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola **giorni 30**) entro il quale prendere contatti con l'U.E.P.E. e sottoscrivere il verbale di messa alla prova e dichiara sospeso

il corso della prescrizione; in detta ipotesi fissa, altresì, udienza ai fini di cui al disposto dell'art. 464 septies c.p. **indicativamente non prima di tre (3) mesi dalla prevedibile scadenza del termine per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;**

- **respinge la richiesta.**

Sia il provvedimento di sospensione che quelle di eventuale rigetto devono essere comunicati al U.E.P.E.

L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita al più presto al casellario.

Le medesime modalità procedurali si applicano per il caso di richiesta presentata **con l'atto e nei termini dell'opposizione a decreto penale**; in tal caso il Gip trasmette gli atti al P.M. affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di 5 giorni.

Al termine del periodo di messa alla prova **e in tempo utile per l'udienza fissata (indicativamente almeno due giorni prima)**, l'U.E.P.E. trasmette la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova all'ufficio giudiziario di provenienza **via PEC, inviandone copia anche alla PEC del difensore.**

Il Giudice, in caso di:

- esito positivo: dichiara estinto il reato con sentenza emessa al termine dell'udienza meglio sopra individuata;
- grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità: revoca la messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso, restituendo gli atti al P.M.

In caso di richiesta formulata a seguito di notifica del **decreto di giudizio immediato**, nei termini e con le forme di cui all'art. 458, co. 1 c.p.p. si procederà secondo le forme seguite in caso di opposizione a decreto penale.

B) UDIENZA PRELIMINARE / UDIENZA PREDIBATTIMENTALE/ FASE DIBATTIMENTALE ante riforma Cartabia

1. L'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, formulano, entro i termini ex art. 464 bis comma 2 c.p.p., la richiesta all'U.E.P.E. di elaborazione di un programma ai sensi dell'art. 464 bis comma 4 c.p.p. (**entro i suddetti termini** la richiesta deve risultare pervenuta all'U.E.P.E. che rilascerà apposita ricevuta. ✓ La richiesta dovrà indicare: dati anagrafici dell'assistito; residenza e/o domicilio, recapito telefonico, **indirizzo e-mail o di posta elettronica certificato, eventuale domicilio digitale**; ove possibile i dati del nucleo familiare; indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/ disoccupazione/ inabilità lavorative riconosciute; indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla p.o./ proposta risarcimento alla p.o./ proposta adesione ad un programma di mediazione penale **o allo svolgimento di programmi di giustizia riparativa**; R.G. notizia reato; norme violate; ufficio giudiziario; **se noti, data udienza e nominativo del giudice competente per il procedimento.**

✓ La richiesta va sottoscritta personalmente dall'imputato, **o dal difensore munito di procura speciale**, e presentata **preferibilmente e possibilmente via PEC** ovvero **depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE** competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato (per Imperia, Viale Matteotti 50, Imperia, indirizzo mail: prot.uepe.imperia@giustiziacert.it; tel. 0183 509818) **oppure presso lo Sportello, il giorno in cui sarà presente e disponibile l'operatore.** In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito **presso l'ufficio o lo Sportello**, è previsto il rilascio a cura dell'UEPE di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta, se corredata di tutta la documentazione.

In questa fase:

a) può non essere allegata alcuna disponibilità dell'ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l'individuazione dello stesso sarà eventualmente effettuata al momento della formulazione del programma d'intesa con l'U.E.P.E. In detto caso, il programma, salve le proposte avanzate dal richiedente, sarà predisposto dall'UEPE dopo aver ricevuto specifica indicazione da parte dell'A.G. mediante comunicazione di fissazione udienza;

b) potrà essere predisposto e proposto, direttamente dal richiedente, programma contenente:

- ✓ tutti i dati indicati al paragrafo 1;
- ✓ l'individuazione dell'ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, con relativa dichiarazione di disponibilità, scelto in via prioritaria tra quelli convenzionati;
- ✓ eventuali modalità risarcitorie e/o dichiarazione di adesione ad un programma di mediazione penale **e/o lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa;**
- ✓ ogni ulteriore specifica prescrizione comportamentale e di vita ritenuta opportuna in relazione reato contestato.

In detta ipotesi: - se l'UEPE ha condiviso e fatto proprio il programma proposto e il P.M. esprime consenso alla prima udienza, il Giudice può emettere ordinanza ammissiva della messa alla prova con ogni conseguente statuizione (fissazione d'udienza ex art. 464 *septies* c.p.p., salva l'ipotesi di udienza ex art. 464 *octies* c.p.p.).

Sono state, altresì, individuate le seguenti modalità operative.

1. All'udienza nella quale viene formulata la richiesta con il deposito dell'istanza e della domanda di trattamento con relativi allegati già depositata all'U.E.P.E., il Giudice ne valuterà l'ammissibilità, considerando:

- ✓ l'eventuale riqualificazione del fatto (SSUU, n. 16 del 19/06/1996 Cc, dep. 22/10/1996, Rv. 205617);
- ✓ l'eventuale estensione a reati in continuazione tra loro;
- ✓ la possibilità di ammissione solo per alcuni reati;
- ✓ la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. o, l'ammissibilità della richiesta nei termini di cui all'art. 90, D. Lgs. n. 150/2022 in relazione ai reati ai quali l'istituto della MAP è stato esteso a norma dell'art. 32, comma 1 lett. a) del medesimo D. Lgs. e siano già superati i termini di cui all'art. 464 *bis*, comma 2, c.p.p.

A mente dell'art. 90, D. Lgs. n. 150/2022, se sono già decorsi i suddetti termini, l'imputato personalmente o a mezzo procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, **entro a prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del D. Lgs. (30.12.2022); quando nei quarantacinque giorni successivi alla predetta data, non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria a pena di decadenza.**

2. In caso di positiva deliberazione, rinvierà, qualora necessario, a distanza indicativamente di **sei mesi (salvo che sussistano condizioni che richiedano la predisposizione del programma in un tempo più breve, da segnalare specificatamente all'U.E.P.E. nella trasmissione del verbale, i.e. misure cautelari in atto)**, previa sospensione detta prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3 c.p., per dare tempo alle parti di predisporre il programma eventualmente non già definito.

3. Il provvedimento del Giudice o il verbale di udienza, con l'indicazione della data di rinvio, contenente l'esito della deliberazione sulla ammissibilità, dovrà essere in ogni caso comunicato - **via PEC** - all'UEPE a cura della Cancelleria.

Esaminata la domanda e la documentazione e preso atto del consenso del richiedente, l'U.E.P.E. redigerà il programma di trattamento con le prescrizioni previste e trasmetterà il medesimo all'autorità giudiziaria **via PEC in tempo utile per l'udienza fissata (indicativamente almeno entro due giorni precedenti), inviandone copia anche alla PEC del difensore.**

All'udienza fissata (alla quale è opportuna la partecipazione personale dell'imputato) il Giudice, ricevuto il piano di trattamento, con il consenso dell'imputato, potrà integrarlo e inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

4. Il Giudice dovrà valutare la opportunità di percorsi di mediazione con la persona offesa e/o lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

5. Il Giudice potrà richiedere all'U.E.P.E. **l'indagine socio familiare ove necessaria per la particolarità del caso**, qualora non si ritenga sufficiente la documentazione presentata all'atto della richiesta e già valutata dall'U.E.P.E.

6. Il Giudice, valutato il piano di trattamento anche all'esito delle eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando periodo di sospensione e durata della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola **giorni 30**) entro il quale prendere contatti con l'U.E.P.E. e sottoscrivere il verbale di messa alla prova e dichiara sospeso il corso della prescrizione; fissa, altresì, udienza ai fini di cui al disposto dell'art. 464 *septies* c.p. **indicativamente non prima di tre (3) mesi dalla prevedibile scadenza del termine per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;**

Sia il provvedimento di sospensione che quello di eventuale rigetto dovranno essere comunicati all'U.E.P.E. L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita al più presto al casellario

In caso di giudizio direttissimo e/o di modica del capo di imputazione nel corso del giudizio e nell'ipotesi in cui l'imputato sia presente in udienza, verrà richiesto termine a difesa al fine di poter presentare l'istanza per la redazione del programma all'U.E.P.E.

Al termine del periodo di messa alla prova **e in tempo utile per l'udienza fissata (indicativamente almeno due giorni prima)**, l'U.E.P.E. trasmette la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova all'ufficio giudiziario di provenienza **via PEC, inviandone copia anche alla PEC del difensore.**

Il Giudice, in caso di:

- esito positivo: dichiara estinto il reato con sentenza emessa al termine dell'udienza meglio sopra individuata;
- grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità: revoca la messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso, restituendo gli atti al P.M.

Le suindicate comunicazioni indirizzate alla Cancelleria da inviare a mezzo PEC a cura dell'U.E.P.E. dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:

per il GIP/GUP cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it

per il Dibattimento cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it

Le suindicate comunicazioni a mezzo PEC indirizzate all'U.E.P.E. dovranno pervenire ai seguenti indirizzi: prot.uepe.imperia@giustiziacert.it

Art. 3

Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero, qualora intenda proporre alla persona sottoposta ad indagini, con l'avviso previsto dall'art. 415 *bis* c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova, quando lo ritiene necessario si avvale dell'U.E.P.E. per la formulazione della proposta con l'indicazione della durata e dei contenuti essenziali del programma trattamentale.
2. Il pubblico ministero e l'U.E.P.E., se interpellato, individueranno la durata del periodo di messa alla prova nel rispetto delle fasce indicate al successivo articolo 4 e definiranno i contenuti essenziali del programma trattamentale mediante individuazione della tipologia del lavoro di pubblica utilità più adatta alle competenze professionali ed alle attitudini lavorative del soggetto, nonché ogni altra utile attività idonea al percorso di reinserimento.
3. Qualora intenda avvalersi del supporto dell'U.E.P.E. in fase di formulazione della proposta, il pubblico ministero dovrà presentare la richiesta **a mezzo PEC.**
4. La richiesta dovrà contenere:
 - a. dati anagrafici della persona sottoposta alle indagini (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail o di posta elettronica certificato, eventuale domicilio digitale, se noti)
 - b. ove già nominato, l'indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
 - c. ove già in possesso di tali informazioni, anche le indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di attestazione dello stato di disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti all'abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser.D, CSM, etc.)
5. Entro i termini di legge, l'indagato può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo del difensore, munito di procura speciale, depositata presso la Segreteria del P.M. **a mezzo PEC** all'indirizzo

depositoattipenali.procura.imperia@giustiziacert.it indicando nell'oggetto del messaggio il numero del procedimento, il P.M. titolare e la dicitura "adesione a MAP".

6. In caso di adesione da parte dell'indagato, il P.M. formula l'imputazione e trasmette gli atti al GIP e avvisa la persona offesa del reato della facoltà di depositare memorie presso la cancelleria del GIP entro dieci giorni dalla ricezione della notifica.

7. A questo punto il GIP, esaminati gli atti e la proposta di MAP cui l'imputato ha aderito e le eventuali memorie depositate dalla persona offesa, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

- a) pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.;
- b) se ritiene che sussistano i presupposti di ammissibilità della MAP e la conformità della proposta ai requisiti indicati dall'art. 464 *quater*, comma 3, c.p.p., richiede all'U.E.P.E. di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato;
- c) rigetta la proposta, qualora non ammissibile o non conforme ai requisiti di cui all'art. 464 *quater*, co. 3 c.p.p. e restituisce gli atti al P.M.

8. L'U.E.P.E. **dovrà trasmettere il programma di trattamento entro il termine previsto dalla legge di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla richiesta del Giudice per le indagini preliminari all'UEPE, di formulazione del programma di trattamento, inviandone copia anche alla PEC del difensore.** L'eventuale udienza in camera di consiglio sarà fissata tenendo conto di tale termine.

9. Il Giudice, se non deve verificare la volontarietà dell'adesione dell'imputato e se non ritiene necessaria un'integrazione o una modifica del programma di trattamento, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con Messa alla Prova senza fissare udienza, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità, nonché un termine (di regola **giorni 30**) entro il quale prendere contatti con l'U.E.P.E. e sottoscrivere il verbale di messa alla prova e dichiara sospeso il corso della prescrizione; in detta ipotesi fissa, altresì, udienza ai fini di cui al disposto dell'art. 464 *septies* c.p. **indicativamente non prima di tre (3) mesi dalla prevedibile scadenza del termine per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.**

In alternativa, respinge la richiesta e restituisce gli atti al P.M.

Sia il provvedimento di sospensione che quelle di eventuale rigetto devono essere comunicati al U.E.P.E.

L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita al più presto al casellario.

Al termine del periodo di messa alla prova **e in tempo utile per l'udienza fissata (indicativamente almeno due giorni prima)**, l'U.E.P.E. trasmette la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova all'ufficio giudiziario di provenienza **via PEC, inviandone copia anche alla PEC del difensore.**

Il Giudice, in caso di:

- esito positivo: dichiara estinto il reato con sentenza emessa al termine dell'udienza meglio sopra individuata;
- grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità: revoca la messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso, restituendo gli atti al P.M.

Art. 4 Fasce di reato

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova, si sono suddivisi i reati facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.

Il massimo è stato individuato in 20 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 mesi per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice, ove necessario.

Peraltro, occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione ai reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo che si presentino di contenuta offensività in concreto.

- 1) Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese;
- 2) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 4 mesi;
- 3) Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 2a 6 mesi;
- 4) Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 8 mesi;
- 5) Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 12;
- 6) Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 18 mesi;
- 7) Delitti puniti con la reclusione superiore a 5 anni: periodo di messa alla prova da 10 a 20 mesi.

Si precisa che i periodi di messa alla prova sopra indicati prevedono lo svolgimento di 6 ore di LPU alla settimana; laddove, invece, si preveda una durata superiore alle 6 ore settimanali, il periodo di messa alla prova dovrà essere ridotto proporzionalmente, fermo il limite minimo di giorni 10 ex art 168 *bis* c 3 c.p.; e qualora invece si preveda una durata inferiore alle 6 ore settimanali il periodo andrà aumentato proporzionalmente.

Art. 5 Inchiesta MAP

1. Ricevuta la comunicazione da parte della Cancelleria del Giudice o dalla Segreteria del Pubblico Ministero della data di udienza, il Funzionario incaricato al momento dell'avvenuta presentazione dell'istanza di Messa alla Prova, acquisirà notizie anamnestiche ovvero avvierà, se ritenuta necessaria da parte del giudice, anche un'indagine socio-familiare nelle modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso. Per il programma di trattamento, dovrà essere acquisito il consenso dell'interessato e l'adesione dell'ente presso il quale l'indagato/imputato è chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità.
2. Nelle ipotesi in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sia promanata da una iniziativa del pubblico ministero, l'inchiesta del Funzionario incaricato dovrà prevedere l'elaborazione del programma di trattamento formulato d'intesa con l'indagato/imputato nei termini di seguito precisati.
3. La relazione di indagine socio-familiare dovrà contenere, se le circostanze lo richiedano (per la natura del reato o sulla base di altri elementi) le indicazioni relative a:
 - a. condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare;
 - b. capacità e possibilità dell'imputato di adempiere al risarcimento del danno, di svolgere attività riparatorie o attività di mediazione.
4. Il programma di trattamento verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell'indagato/imputato, sue condizioni di vita, lavoro, titolo di reato, etc.), ed integrato dall'U.E.P.E., in considerazione della peculiarità del caso, con l'indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed eventualmente dell'attività di volontariato se reperita, con l'indicazione delle modalità di riparazione o di risarcimento del danno, ove possibile, e con l'indicazione delle modalità di attuazione della mediazione o lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa, se attuabile nel caso concreto.
5. Il programma, qualora si riscontrino patologie psichiatriche o dipendenze, dovrà necessariamente comprendere la riabilitazione presso strutture pubbliche, in conformità al programma individualizzato stabilito dalle articolazioni competenti della ASL.
6. Il programma di trattamento, firmato dall'interessato (a cui viene consegnata copia), unitamente alla relazione sociale, dovranno essere trasmessi al giudice (sia GIP/GUP che del dibattimento) in tempo utile per l'udienza fissata (indicativamente almeno due giorni prima) ovvero, nell'ipotesi di proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dal pubblico ministero, entro i termini stabiliti dall'art. 464 *ter. l.*, comma 4 c.p.p. (ossia 90 giorni), decorrenti dalla richiesta del Giudice per le indagini preliminari all'UEPE, di formulazione del programma di trattamento.

Art. 6
Svolgimento della misura

1. Come già sopra detto, nell'ordinanza di ammissione alla MAP deve essere indicato il termine – di regola 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza stessa – entro il quale l'indagato/imputato dovrà prendere contatti con l'U.E.P.E. e sottoscrivere il verbale di messa alla prova. **La sottoscrizione del relativo verbale potrà avvenire anche mediante sottoscrizione per accettazione del verbale e/o dell'ordinanza contenenti le prescrizioni, davanti ad un funzionario dell'U.E.P.E. che attesti l'identità del sottoscrittore.** Una copia sarà trasmessa al Giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L'U.E.P.E. provvede ad inviare la comunicazione di avvio della Messa alla Prova anche all'Ente/Associazione presso il quale l'indagato/imputato svolgerà il lavoro di pubblica utilità con l'invito di fornire riscontro sull'effettivo inizio. L'U.E.P.E. provvederà, ove previsto, ad inviare la comunicazione di avvio della misura all'associazione dove l'indagato/imputato presterà attività di volontariato e/o all'Ente dove sarà effettuata l'attività di mediazione.
3. In ordine allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il programma di trattamento dovrà indicare il giorno e l'orario stabilito dall'ente e concordato con l'indagato/imputato nel quale è previsto lo svolgimento della prestazione; il giorno e l'orario detti saranno riportati nell'ordinanza di sospensione del procedimento con MAP.
Le sole variazioni del/dei giorno/i della settimana o dell'orario in cui recarsi a svolgere i lavori di pubblica utilità - purché non comportino modifiche sostanziali delle prescrizioni, ossia non modifichino il monte ore complessivo, il numero di giorni della settimana o il numero di mesi indicato nell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova - possono essere acconsentite dall'U.E.P.E. senza la necessità della preventiva autorizzazione del giudice; tali modifiche verranno comunicate e motivate all'U.E.P.E. che ne darà comunicazione nella relazione finale, al giudice. Le modifiche sostanziali, quali ad esempio la variazione del monte ore, e gli eventuali aumento e/o diminuzione della durata della sospensione del processo, devono essere preventivamente autorizzate dal giudice.
4. L'U.E.P.E. nel corso della misura darà comunicazione al giudice di eventuali violazioni e/o trasgressioni commesse dall'imputato/indagato nella prestazione dei lavori di pubblica utilità, nonché degli impedimenti prolungati al loro svolgimento, anche per problemi organizzativi dell'ente e, altresì, delle assenze di natura occasionale (i.e. un giorno), ma non giustificate da parte dell'indagato/imputato, quando tali situazioni si verificano e, dunque, già nel corso dello svolgimento della M.A.P., senza attendere la scadenza del termine di sospensione del procedimento, affinché possano essere tempestivamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 464 *octies* c.p.p. Non sarà necessario comunicare le assenze occasionali e giustificate, che dovranno essere recuperate in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova, come già previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 88 del 08/06/2015 recante il Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, fermi i limiti massimi previsti dall'art. 1, comma 2 del medesimo regolamento, ossia lo svolgimento con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'indagato/imputato e la durata giornaliera massima non superiore ad otto ore.
5. L'esito del procedimento sarà comunicato, a cura della Cancelleria del Giudice, all'UEPE al fine dell'aggiornamento della banca dati dello SDI (sistema informativo interforze di Polizia).

TITOLO II
Pene sostitutive ex artt. 20 bis c.p. e 53 Legge n. 689/1981

Art. 7

Richiesta e rispettivi adempimenti e funzioni per l'applicazione delle pene sostitutive

Adempimenti e funzioni del difensore.

L'imputato personalmente o il difensore, di fiducia o di ufficio, che si deve munire tempestivamente di procura speciale per la richiesta/consenso alle pene sostitutive, possono:

- domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dalla parte.
- acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il Giudice ex art. 545 bis co.1 cpp dà l'avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso;
- in caso di applicazione pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Si applica l'art. 448, comma 1 bis cpp solo nei casi strettamente necessari;

Nei suddetti casi, contestualmente alla richiesta/manifestazione del consenso oppure nel termine stabilito dal giudice in caso di sospensione del processo e fissazione di apposita udienza ex art. 545 bis co. 1 e 2 c.p.p., depositano la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza, per consentire al giudice di decidere in ordine alla sostituzione della pena detentiva all'esito della stessa udienza discussione o di eventuali repliche.

A titolo esemplificativo, non tassativo né obbligatorio:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, potrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, indicare preferibilmente enti convenzionati con il Tribunale e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni, giorni ed orari;
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, - in caso di detenzione domiciliare, documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi; indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UEPE;
- in caso di semilibertà sostitutiva, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE con il quale il difensore può/deve interloquire.

Qualora il giudice sospenda il processo e fissi un'apposita udienza ex art. 545 bis c.p.p., non essendo in possesso di elementi sufficienti per decidere immediatamente - e, in ogni caso, per la semilibertà sostitutiva - il difensore deve trasmettere all'U.E.P.E. - **preferibilmente e possibilmente via PEC** ovvero depositata personalmente **presso l'ufficio dell'UEPE** competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato (per Imperia, Viale Matteotti 50, Imperia, indirizzo mail: prot.uepe.imperia@giustiziacert.it; tel. 0183 509818) oppure **presso lo Sportello**, il giorno in cui sarà presente e disponibile l'operatore - la documentazione eventualmente richiesta dall'U.E.P.E. ai sensi del comma 3 del 545 bis c.p.p.

Il difensore deve altresì compilare e trasmettere **la scheda - che si allega al presente protocollo - contenente i dati del condannato, del difensore, il titolo di reato, la misura richiesta e gli altri dati indicati necessari per eventuale presa in carico, richiesta dal Giudice, da parte dell'UEPE.**

Adempimenti e funzioni del giudice (Gip/Gup - Tribunale monocratico o collegiale)

Dopo la lettura del dispositivo il Giudice, se ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive per la sostituzione, dà avviso all'imputato della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente il pubblico ministero.

In caso di mancanza delle suddette condizioni, ovvero in caso di assenza di consenso della parte ovvero in presenza di formato convincimento di insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena in applicazione dei criteri di cui all'art. 58 L. n. 689/1981, il giudice non dà avviso, indicando nella motivazione della sentenza le ragioni per le quali non si ritiene di applicare le pene sostitutive.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di necessario differimento dell'udienza; il giudice può concederlo discrezionalmente, su istanza del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, anche alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se è già stata prodotta la disponibilità dell'ente e un programma orario ritenuto adeguato e completo, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non è previsto il programma dell'U.E.P.E. che quindi non deve essere richiesto);
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'UEPE, a cui il giudice può rinviare in termini generici;
- in caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili, e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55 comma 2, Legge n. 689/1981.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della decisione sulla sostituzione, della scelta o della definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 *bis*, commi 1 e 2 c.p.p. non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso all'U.E.P.E. e trasmettendogli tutta la documentazione già depositata in atti. Nel predetto termine, il giudice acquisisce le informazioni necessarie dalla Polizia Giudiziaria in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato, nonché dall'U.E.P.E. il programma di trattamento per la semilibertà sostitutiva e, solo se ritenuto necessario, per la detenzione domiciliare e per i lavori di pubblica utilità. Nello stesso termine acquisisce la documentazione prescritta attestante le condizioni di cui all'art. 58, co. 4, Legge n. 689/1981 (i.e. salute fisica, psichica, gravidanza, maternità, paternità ex art. 47 quinquies, co. 7. O.P., disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo o condizione di persona affetta da AIDS).

In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena.

Le richieste sono inviate tramite la Cancelleria all'UEPE e/o alle FF.OO. competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

Nel dispositivo del provvedimento che applica la pena sostitutiva è opportuno indicare le prescrizioni sia comuni, sia specifiche del tipo di pena sostitutiva applicata, gli adempimenti da eseguirsi, una volta divenuti definitivi la sentenza o il decreto penale di condanna, a cura della Cancelleria e a cura dell'Autorità di P.S. competente per la consegna del provvedimento al condannato, **nonché – per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo – il termine entro il quale il condannato deve iniziare lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.**

Sempre con riferimento al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è altresì opportuno che il giudice **indichi la periodicità secondo la quale l'U.E.P.E. deve riferire all'autorità giudiziaria** sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale a norma dell'art. 63, co. 3 Legge n. 689/1981.

Adempimenti delle Cancellerie

In caso di rinvio di sospensione del processo ex art. 545 *bis*, co. 1 e 2 c.p.p., la Cancelleria del Giudice trasmette alle FF.OO. e/o all'U.E.P.E. territorialmente competente il verbale di udienza, l'eventuale documentazione già prodotta in atti dal difensore, la scheda del procedimento predisposta dal difensore, avendo cura di specificare l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo e la tipologia di richiesta effettuata dal Giudice, nonché la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 *bis* c.p.p.

La PEC di riferimento è: prot.uepe.imperia@giustiziacert.it

Funzioni e compiti dell'UEPE

L'U.E.P.E., ricevuta la richiesta da parte della Cancelleria:

- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta;
 - acquisisce l'eventuale documentazione inviata dalla difesa;
 - effettua le verifiche necessarie;
 - redige il programma di trattamento ove richiesto per la detenzione domiciliare e in ogni caso per la semilibertà;
 - restituisce le informazioni o la relazione al giudice precedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria ex art. 545 *bis* comma 2 c.p.p.;
 - garantisce un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti, anche se l'interessato è libero;
 - riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per LPU e verifica l'adempimento della pena sostitutiva del LPU ai sensi dell'art. 63 Legge n. 689/1981 e del successivo art. 8 del presente protocollo;
 - al termine del lavoro di pubblica utilità sostitutiva, riferisce per iscritto, al Giudice precedente e all'avvocato, sull'effettivo svolgimento dello stesso e sulla condotta tenuta dal condannato nel corso dell'esecuzione;
- Sia il programma di trattamento che le informazioni necessarie ai fini della decisione devono essere trasmessi in tempo utile per l'udienza fissata, al Giudice precedente e all'avvocato, e comunque non oltre il termine di sessanta giorni fissato dalla legge.

Elenco della documentazione da produrre per l'applicazione delle pene sostitutive

Indicazione non tassativa, né obbligatoria, della documentazione che opportunamente il difensore può depositare al fine di agevolare il Giudice e l'UEPE (ove interpellato) nella costruzione della pena sostitutiva.

Per la pena pecuniaria sostitutiva e per richiesta di rateizzazione:

Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, contratto di locazione e bollette, eventuali contratti di mutuo e finanziamenti in essere, Visure catastale ed eventualmente P.R.A., elenco conti correnti e depositi titoli Modello ISEE, con la precisazione quanto a quest'ultimo che non sarà da solo sufficiente a dimostrare la condizione economica dell'imputato.

Per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo:

Disponibilità dell'ente tra quelli indicati dall'art. 56 *bis* comma 1 L. n. 689/81 – con preferenza per quelli già convenzionati con i Tribunali o direttamente con il Ministero della Giustizia - alla presa in carico per il lavoro di pubblica utilità possibilmente con programma di lavoro (i.e. mansioni, luogo di svolgimento della prestazione), giorni ed orari.

Per la detenzione domiciliare sostitutiva:

indicazione del domicilio dove il condannato chiede di trascorrere la D.D. sostitutiva; documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro) e dichiarazione di disponibilità degli eventuali conviventi; indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE; documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc.) oppure formativa e di studio, indicazione di altre fonti di reddito; indicazioni di esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90); esigenze personali o familiari (i.e. scuola e attività extrascolastiche di figli, altre necessità di spostamenti).

Per la semilibertà sostitutiva:

documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa indicata (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc.) o di altra attività di studio o formazione in corso o che si intende avviare; indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE; documentazione sul nucleo familiare (stato di famiglia) e residenza e titolo abitativo (per programma UEPE); esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti). indicazioni del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90).

Art. 8

Esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

1. Con riferimento alla pena dei lavori di pubblica utilità sostitutivi, divenuta irrevocabile la sentenza o esecutivo il decreto penale, questi sono trasmessi immediatamente per estratto a cura della Cancelleria **all'Ufficio di Pubblica Sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dei Carabinieri competenti in relazione al comune di residenza del condannato**, nonché **all'U.E.P.E.** per la presa in carico del caso.

2. La sentenza o il decreto penale che applicano la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sono comunicati a cura della Cancelleria altresì **al Pubblico Ministero** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 L. 689/1981; sono altresì trasmessi **al Pubblico Ministero, ufficio esecuzioni**, a cura della cancelleria del giudice, copie degli estratti esecutivi delle sentenze o dei decreti penali che applicano la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo unitamente alle note di trasmissione agli Enti di cui sopra.

3. Ricevuta dalla Cancelleria la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo, l'ufficio di P.S. o la Stazione Carabinieri competente per territorio provvederà a consegnare al condannato il provvedimento ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'U.E.P.E.

4. Ricevuta la suddetta consegna e ingiunzione, il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità **deve presentarsi immediatamente** all'UEPE competente previa immediata comunicazione all'UEPE

per definire le concrete modalità e **dare inizio ai lavori di pubblica utilità nel termine indicato dal giudice nel provvedimento applicativo.**

5. In caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 63, Legge n. 689/1981, l'U.E.P.E. riferisce **con relazioni scritte periodiche** al giudice che ha applicato la pena sostitutiva e all'avvocato sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale, nonché al termine del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, per le determinazioni di competenza del giudice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 63 citato.

6. L'U.E.P.E. e l'organo di polizia incaricato di effettuare i controlli informano **senza indugio** il giudice che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sulle violazioni degli obblighi e delle prescrizioni inerenti al relativo programma di trattamento, per l'eventuale decisione di revoca della pena sostitutiva e contestuale conversione con altra pena sostitutiva più grave o con la pena detentiva sostituita, ai sensi degli artt. 66 e 72 della Legge n. 689/1981; tali informative verranno altresì inviate **al Pubblico Ministero, ufficio esecuzioni**, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 66 comma 3 c.p.p. e 666 c.p.p., al quale il primo fa espresso riferimento, fatto salvo comunque l'obbligo dell'informativa al Pubblico Ministero da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio ex art. 331 c.p.p., qualora la violazione integri il reato p. e p. dagli artt. 56 D.Lvo 274/2000 e 72 comma 2 L. 689/1981.

7. L'U.E.P.E. trasmette al giudice che ha applicato la pena l'eventuale istanza redatta dal condannato per la modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 64 Legge n. 689/1981 ovvero per la concessione di un periodo di licenza per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a 45 giorni all'anno, per giustificati motivi attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive; si applica l'art. 69 comma 2 della Legge n. 689/1981.

Imperia, 08.06.2023



TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Cancelleria
Imperia, 20.6.23
Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pott.ssa Giuseppina MEZZASALMA

C. P. Giudice
Illegibile
M. B. M.
F. L.
Illegibile
M. M. M.